

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONETTI MATTINZOLI PIERA, GUALANDI,
COLONNA, CONTI**

Presentata il 13 febbraio 1980

Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, stabilisce all'articolo 119 che in occasione delle elezioni politiche le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali tre giorni di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali e aziendali in vigore

La stessa normativa è contenuta nelle leggi che regolano lo svolgimento di referendum e la elezione dei rappresentanti d'Italia nel Parlamento europeo. Nessuna norma è invece prevista dalle leggi che regolano lo svolgimento delle elezioni amministrative e regionali il che ha dato luogo

a interpretazioni diverse. In genere la normativa delle elezioni politiche viene estesa per analogia alle elezioni amministrative talvolta però le aziende hanno negato ai propri dipendenti il diritto alle ferie retribuite in quanto non espressamente previsto dalla legge.

È evidente che una simile interpretazione della legge, ribadita tra l'altro in una recente sentenza del tribunale di Brescia, rende più gravosa la partecipazione dei lavoratori allo svolgimento delle operazioni elettorali e quindi finisce col limitare la loro partecipazione ad una funzione democratica.

Per questo è necessario chiarire la questione e superare la carenza legislativa precisando che in occasione di elezioni amministrative e regionali si applicano le stesse norme previste per le elezioni politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali